



ATTO N. 613

***P*ROPOSTA DI LEGGE**

*di iniziativa dei Consiglieri BRACCO, BALARDINI, CINTIOLI, RONCA,
ROSSI, GILIONI, MASCI, TOMASSONI e BREGA*

“Disposizioni transitorie sulla dotazione dei gruppi consiliari”

*Depositato al Servizio Assistenza sul Regolamento Interno,
Monitoraggio e Sviluppo Processi il 15.11.2006*

Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il 15.11.2006



Gruppo consiliare
DS - Uniti nell'Ulivo

RELAZIONE

Il nuovo Statuto fissa in tre consiglieri il numero minimo per la costituzione di un Gruppo, facendo comunque salva la possibilità di costituire gruppi con un numero inferiore di consiglieri, qualora questi siano eletti in liste che abbiano partecipato alla consultazione elettorale.

Tale possibilità si basa sulla condivisibile esigenza di dare visibilità istituzionale alla formazione politica di cui il consigliere eletto è espressione.


Tuttavia, non si può sottacere che, così facendo, si finisce per favorire quella frammentazione che si cerca invece di superare a livello politico; frammentazione che peraltro non trova adeguati correttivi nella normativa sul funzionamento dei gruppi consiliari (L.r. 23.1.1996, n. 3). Infatti, per esempio, nella ipotesi di unificazione, nel corso della legislatura, di due o più gruppi consiliari, il gruppo così unificato avrebbe una dotazione organica inferiore a quella risultante dalla somma delle dotazioni organiche dei gruppi originari.

Sicché la ipotizzata aggregazione tra forze politiche potrebbe avvenire con la inaccettabile conseguenza della risoluzione di alcuni contratti di lavoro legittimamente attivati ai sensi dell'art. 4 della richiamata legge regionale.

Da qui la necessità di adottare, come hanno già fatto altre Regioni (Lazio e Toscana), idonee disposizioni per favorire l'aggregazione tra i gruppi politici nei termini di cui alla presente proposta, che consta di due articoli.

Il primo afferma, al comma 1, che in caso di fusione di più gruppi, il nuovo gruppo conserva le risorse umane, strumentali e finanziarie già riconosciute ai gruppi singoli, e al comma 2 che tale disposizione si applica anche nel caso di confluenza di un gruppo in altro gruppo.

Il secondo limita l'applicazione dell'articolo 1 per un tempo determinato e cioè fino al termine della corrente legislatura.



Gruppo consiliare
DS - Uniti nell'Ulivo

Disposizioni transitorie sulla dotazione dei gruppi consiliari

Art. 1

(Unione dei gruppi consiliari – Dotazione)

1. Il gruppo consiliare derivante alla unificazione di due o più gruppi ha diritto a conservare, se più favorevoli, le dotazioni di risorse umane nonché le spettanze e le prerogative di ordine finanziario e strumentale già riconosciute in capo ai singoli gruppi.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di confluenza di un altro gruppo consiliare.

Art. 2

(Norma finale)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 trovano applicazione sino al termine della corrente legislatura.

Messa' Luigi'
